

PON Città Metropolitane 2014-2020

Capitolato speciale d'appalto fornitura

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN
OPERA DELL'INFRASTRUTTURA HW E SW DEL
SISTEMA UNICO INTEGRATO DI RILEVAMENTO
DEI FLUSSI DI TRAFFICO



Genova

Premessa

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto Fornitura, è composto dai seguenti articoli

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste nella realizzazione d'infrastruttura HW e SW (fornitura in opera) del Sistema Unico Integrato di Rilevamento dei Flussi di Traffico e della lettura delle targhe dei veicoli in transito nel Comune di Genova. Detto sistema dovrà anche rilevare il transito dei veicoli che trasportano merci pericolose classificandone la tipologia.

Come dettagliato nella Relazione Specialistica Progetto sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, installazioni, configurazioni, prestazioni, forniture secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative descritte nella Relazione Specialistica Progetto.

L'Appaltatore dovrà fornire garanzia e assistenza sull'intera fornitura in modalità Full-Service f.co cliente, con eventuale sostituzione temporanea delle parti guaste inviate in riparazione, di tutti gli elementi costituenti il sistema per la durata di 2 (due) anni dalla data del favorevole collaudo fatto salvo eventuale prolungamento da offerta migliorativa.

Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati tutti gli eventuali interventi programmati e/o correttivi richiesti su chiamata previsti nella Relazione Specialistica Progetto.

Tutti gli eventuali interventi in garanzia, che si rendessero necessari saranno resi senza alcun onere aggiuntivo. S'intende compreso nell'offerta ogni onere derivante dalla chiamata e quant'altro costo relativo all'intervento stesso.

In caso d'inadempienza alle disposizioni precedenti verranno applicate le penali previste.

Il Fornitore dovrà inoltre descrivere l'organizzazione dell'assistenza e le procedure di segnalazione intervento.

Articolo 2. Consegna Fornitura in opera

La consegna della fornitura in opera dovrà avvenire entro 120 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (d'ora innanzi, denominato il Codice), di affidare all'aggiudicatario, consegne complementari per l'estensione dell'attuale infrastruttura e/o nuovi lavori per imprevisi in fase di posa in opera conformi al progetto a base di gara, alle medesime condizioni dell'appalto, per un importo massimo derivante da eventuale ribasso d'asta.

Il corrispettivo del contratto sarà quello offerto in sede di gara e dovrà comprendere tutte le voci di prezzo comprensive della fornitura, dell'installazione, della messa in esercizio, del collaudo, assistenza, della formazione degli operatori e degli interventi in garanzia del sistema.

Faranno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Genova i seguenti documenti:

- il presente Capitolato afferente alla disciplina del contratto;
- la Relazione Specialistica Progetto;
- la documentazione costituente l'offerta tecnica, come meglio specificato nel Disciplinare punto 16;

Articolo 3.

Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Rischi da interferenza

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 4.

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva, nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all'art. 93, a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti dal presente Capitolato.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 in data 19.01.2018. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione s'effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Assistenza post vendita

La fornitura dovrà essere garantita 24 (ventiquattro) mesi o periodo migliorativo proposto in sede di offerta, dalla data del verbale di collaudo con esito positivo dell'intero sistema, e per tale periodo l'impresa appaltatrice dovrà presentare al Responsabile del Procedimento fidejussione corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia, per un importo pari al 10 %(dieci) dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.

Articolo 5. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà garantire la corretta esecuzione della fornitura in opera e assumere tutti i necessari oneri e accorgimenti per il rispetto delle norme in materia, delle indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale e nella Relazione Specialistica Progetto e nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.

L'aggiudicatario s'impegna espressamente a fornire la massima collaborazione agli uffici dell'Ente durante tutto il periodo contrattuale per espletare nel miglior modo possibile l'incarico assegnato.

L'aggiudicatario, all'avvio, s'impegna a nominare un "Capo Progetto Fornitore" con il compito di rappresentare e impegnare il fornitore nella fase esecutiva dell'appalto e di interfacciarsi con il personale comunale opportunamente individuato.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nella gestione organizzativa.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il gestore può utilizzare anche altra forma contrattuale, garantendo il rispetto delle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per il settore di attività.

Esso s'impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D. Lgs. n. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. come già visto al precedente articolo 4.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.

A tal fine, dovrà esibire a tal fine alla stazione appaltante idonea polizza RCT/RCO per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00.

L'aggiudicatario e l'Amministrazione s'impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

L'aggiudicatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'aggiudicatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

L'aggiudicatario s'impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal Comune e di sua esclusiva proprietà, ivi compresi i documenti contenenti la metodologia di riferimento.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 6. Penali per ritardi

In caso d'inottemperanza alle disposizioni previste dal Capitolato Speciale e dalla Relazione Specialistica Progetto o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di una penale, fatta salva la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 – Il comma – del Codice Civile, previa diffida ad adempiere che non pregiudica l'azione per il risarcimento del danno.

L'applicazione delle penali di cui *infra*, sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà facoltà di presentare proprie deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa; se entro detto termine, la Società non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del procedimento e verrà notificato all'aggiudicataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure richiesto in pagamento per vie normali e, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'importo verrà escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Penali di seguito specificate:

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna della fornitura in opera, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale;

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella Relazione Tecnica Specialistica ai Punti “Interventi Programmati” e “Interventi Correttivi”, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale;

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7.

Risoluzione del contratto

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- applicazioni delle penali previste al precedente art. 6 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune alla Società per porre fine all'inadempimento.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali; il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Articolo 8. Subappalto

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti disposti all'art. 105 comma 2, del Codice.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 105 comma 14. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto e qualora individuati dovrà essere evidenziato l'importo inerente agli oneri della sicurezza nonché i costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle prestazioni sui quali non dovrà praticare alcun ribasso.
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali congruenti con le prestazioni oggetto del subappalto nonché i dati afferenti all'iscrizione alla CCIAA, posizioni INPS e INAL e della CASSA EDILE, nel caso in cui il subappalto riguardi la realizzazione di opere edili.

L'autorizzazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché di quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto con le modalità previsti dal comma 18 dell'art. 105 del Codice.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima della espressa autorizzazione da parte del Comune di Genova, nel caso l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice. In tale circostanza, eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

Per quanto concerne il pagamento diretto dei subappaltatori lo stesso avverrà nei casi di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice.

E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice, **nel caso in cui la Stazione appaltante non paghi direttamente i subappaltatori**, di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. quanto sopra. In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti a favore dell'appaltatore.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

Articolo 9.

Trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016)

Il Comune di Genova, (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del presente procedimento per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali connessi, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016) trattati dal Comune di Genova.

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: "Titolare" del trattamento è il SINDACO DI GENOVA Legale rappresentante del COMUNE DI GENOVA sede in via GARIBALDI N.4, CAP 16124 GENOVA



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Contatti:

Telefono: 0105571111;

Indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it

casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it

Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile della protezione dei dati personali (Data protection officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: GENOVA, Via Garibaldi n.4; mail: DPO@comune.genova.it; telefono 0105572665.

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per l'esecuzione di attività contabili e amministrative previste dalla normativa in materia regolante l'attività in oggetto, nell'ambito dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 – Testo Unico in materia di trasparenza amministrativa.

I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati.

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR.

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro Ente in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: www.garanteprivacy.it.

Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del procedimento.

Art. 6 GDPR, Liceità del Trattamento, paragrafo 1, lett.e): "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento".

Articolo 10. Controversie e Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 11.

Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, al Regolamento sull'Attività Contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.